

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 30 DEL 11/06/2012

OGGETTO:

**EMENDAMENTO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 59 DEL 26.05.2012 - IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE ANNO 2012**

=====

L'anno duemiladodici addì undici del mese di giugno alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti	Assenti
CERVI PAOLO Sindaco	LEPRE MIRKO Consigliere
LASAGNI MARISA Consigliere	SACCANI CINZIA Consigliere
RUOZI ANGELO Consigliere	
LASAGNI LIONELLO Consigliere	
ZANONI MIRCO Consigliere	
MORA ANGELA Consigliere	
Tot. presenti: 6	Tot. assenti: 2

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Arata - Catellani .

Con l'assistenza del Segretario Dr.sa Anna Maria Pelosi

Il Sig. CERVI PAOLO, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Zanoni - Mora.

C.C. N. 30 DEL 11/06/2012

Presenti n. 6

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” istitutivo dell’imposta municipale propria;

Richiamato l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell’imposta che vanno dal 2 al 7,6 per mille;

Richiamato altresì i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d’imposta;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/3/2012 di proposta delle aliquote IMU da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale emendata con propria deliberazione n. 42 del 14/4/2012;

Visto il D.L. 2.3.2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012, n. 44 che ha reso necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni indispensabili per adeguare ulteriormente la delibera delle aliquote sopracitata, alle nuove normative;

Esaminato quindi l’ulteriore modifica proposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 26.05.2012 relativamente all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 prendendo atto che tale deliberazione rappresenta emendamento allo schema di bilancio di previsione 2012, del Bilancio Pluriennale 2012/2014 e della RPP 2012/2014 pur non modificando le risultanze del Bilancio di Previsione 2012 e del Bilancio Pluriennale 2012/2014;

VISTO l’art.16 co.4 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 44 del 26/6/1996 e succ. modificazioni che prevede la possibilità negli otto giorni precedenti la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione di presentare emendamenti agli schemi di bilancio;

Ritenuto quindi di accogliere le proposte della Giunta Comunale espresse negli atti sopra menzionati come segue :

4,8 per mille

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. **Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.** L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata.

Questa aliquota si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 fra cui quelle possedute da cooperative a proprietà indivisa. In entrambi i casi si applica esclusivamente la detrazione di base di € 200,00 prevista per l'abitazione principale.

Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **€ 400,00** e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare **€ 600,00**

DETRAZIONE

<p><u>7,6 per mille</u></p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A1 ad A/9 ed alle relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie “comodato gratuito” si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull'immobile stesso.</p> <p>Si applica agli immobili a canone concertato o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.</p> <p>Si applica agli immobili adibiti a <u>negozi (C1)</u> utilizzati per lo svolgimento di attività commerciale direttamente dal proprietario dell'immobile o concessi per la stessa attività in uso gratuito a parente di 1° grado o al coniuge convivente.</p> <p>Si applica agli immobili (<u>laboratori C/03,C/04,C/05 e D</u>) adibiti allo svolgimento di attività artigianale da soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane della CCIAA ed utilizzati direttamente dal proprietario dell'immobile o concessi per la stessa attività in uso gratuito a parente di 1° grado o al coniuge convivente.</p> <p>Si applica ai <u>terreni agricoli posseduti da coltivatori</u> diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola purché dai medesimi condotti .</p> <p>Si applica inoltre ai <u>terreni agricoli concessi in comodato gratuito</u> a parente di 1° grado o al coniuge convivente se condotti direttamente da quest'ultimi in qualità di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola-</p> <p><u>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei concedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data di scadenza della seconda rata dell'imposta annuale.</u></p>
<p><u>2 per mille</u></p>	<p>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.</p>
<p><u>9,6 per mille</u></p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.</p> <p>In particolare per le categorie abitative da A/1 ad A/9 l'aliquota ordinaria si applica a tutte quelle affittate con regolare contratto registrato a canone libero. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni.</p> <p>L'aliquota ordinaria si applica anche ai fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, fino a quando permane tale destinazione.</p>

<u>10,6</u> per mille	ALiquota per Immobili a disposizione Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e sfitte, per almeno 2 anni continuativamente alla data del 01/01/2012, non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.
------------------------------	--

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

- 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.**
- 2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.**
- 3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Per l'anno d'imposta 2012 le dichiarazioni di cui al primo periodo presentate all'Ufficio entro la data di scadenza prevista per il versamento della rata d'acconto possono esplicare efficacia retroattiva sin dal 01 gennaio 2012, ricorrendone i requisiti di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova.**
- 4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.**
- 5. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.**

6. **Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.**
7. **Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.**
8. **Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.**

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

- Di approvare l'emendamento presentato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 26.05.2012 allo schema di bilancio di previsione 2012, del Bilancio Pluriennale 2012/2014 e della RPP 2012/2014 che pur non modificando le risultanze del Bilancio di Previsione 2012 e del Bilancio Pluriennale 2012/2014 apporta modifiche alla deliberazione della G.C. n. 33 del 31/3/2012 già modificata con deliberazione n. 42 del 14/4/2012 di proposta al Consiglio Comunale in materia di aliquote IMU;
- di approvare le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2012 ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, come segue:

4,8 per mille

ALiquOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. **Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.** L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata.

Questa aliquota si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 fra cui quelle possedute da cooperative a proprietà indivisa. In entrambi i casi si applica esclusivamente la detrazione di base di € 200,00 prevista per l'abitazione principale.

Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **€ 400,00** e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare **€ 600,00**

DETRAZIONE

<p><u>7,6 per mille</u></p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A1 ad A/9 ed alle relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie “comodato gratuito” si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull'immobile stesso.</p> <p>Si applica agli immobili a canone concertato o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.</p> <p>Si applica agli immobili adibiti a <u>negozi (C1)</u> utilizzati per lo svolgimento di attività commerciale direttamente dal proprietario dell'immobile o concessi per la stessa attività in uso gratuito a parente di 1° grado o al coniuge convivente.</p> <p>Si applica agli immobili (<u>laboratori C/03,C/04,C/05 e D</u>) adibiti allo svolgimento di attività artigianale da soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane della CCIAA ed utilizzati direttamente dal proprietario dell'immobile o concessi per la stessa attività in uso gratuito a parente di 1° grado o al coniuge convivente.</p> <p>Si applica ai <u>terreni agricoli posseduti da coltivatori</u> diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola purché dai medesimi condotti .</p> <p>Si applica inoltre ai <u>terreni agricoli concessi in comodato gratuito</u> a parente di 1° grado o al coniuge convivente se condotti direttamente da quest'ultimi in qualità di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola-</p> <p><u>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei concedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data di scadenza della seconda rata dell'imposta annuale.</u></p>
<p><u>2 per mille</u></p>	<p>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.</p>
<p><u>9,6 per mille</u></p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.</p> <p>In particolare per le categorie abitative da A/1 ad A/9 l'aliquota ordinaria si applica a tutte quelle affittate con regolare contratto registrato a canone libero. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni.</p> <p>L'aliquota ordinaria si applica anche ai fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, fino a quando permane tale destinazione.</p>

10,6 per mille

ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE

Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e sfitte, per almeno 2 anni continuativamente alla data del 01/01/2012, non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1.La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.

2.L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

3.Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile.

Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Per l'anno d'imposta 2012 le dichiarazioni di cui al primo periodo presentate all'Ufficio entro la data di scadenza prevista per il versamento della rata d'acconto possono esplicitare efficacia retroattiva sin dal 01 gennaio 2012, ricorrendone i requisiti di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova.

4.Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5.Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.

6.Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.

7. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

- di attribuire alla presente deliberazione natura regolamentare.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

COPIA

C.C. N. 30 del 11/06/2012

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000**

Responsabile del Servizio interessato: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESP. I° SETTORE:
PROGRAMMAZ. E GESTIONE RISORSE**

F.to Dr.ssa Germana Fava

COPIA

C.C. N. 30 del 11/06/2012

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CERVI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa PELOSI ANNA MARIA

=====

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 11.06.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pelosi Anna Maria

=====

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal _____ è divenuta ESECUTIVA il _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

Conforme all'originale ad uso amministrativo.

Campegine, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Pelosi Anna Maria